

Avv. Salvatore M.A. Spataro
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO

della prof. Lidia TIMPANARO, nata a Catania il 05/12/1969, ivi residente in Via Prestinenza n. 12, cod. fisc. TMPLDI69T45C351U, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'Avv. Salvatore M.A. Spataro¹, il quale la rappresenta e difende come da mandato allegato al presente atto telematico, e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione anche al proprio numero di fax 095/383876, ovvero per via telematica all'indirizzo email- PEC: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it, così indicati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 68 del 11/02/2006 e s.m.i.

- Ricorrente -

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, già Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, (C.F. 80018500829), domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL
RECLUTAMENTO A T.I., PER LA CLASSE DI CONCORSO A046 (EX A019) -
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
II GRADO A FAR DATA DAL 1/9/2015 E PER LA CONDANNA ALLE
RETRIBUZIONI MEDIO TEMPORE NON CORRISPOSTE

PREMESSA

La ricorrente, quale docente di scuola secondaria, abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A046 (Ex A019), già inserita nelle relative graduatorie ad esaurimento di pari oggetto, nella provincia di Catania, in aggiornamenti precedenti all'ultimo, riaperto con DM 235/2014.

¹ CF: SPTSVT70H14C351Q.



Il rapporto con l'Amministrazione scolastica è regolato dalle norme del vigente C.C.N.L. Scuola, nonché dalle norme di Legge applicabili: in relazione all'attuale sede di servizio a t.d. presso l'Istituto N. Spedalieri di Catania, la competenza territoriale inderogabile in relazione alla domanda giudiziale oggi proposta, in applicazione dell'art.413 Vc. C.p.c., appartiene all'intestato Tribunale.

La ricorrente, avendo omissis di presentare la domanda d'aggiornamento delle G.A.E per il triennio 2011/2014, con conseguente esclusione dalla graduatorie ad esaurimento per il suddetto triennio, a seguito della pubblicazione del D.M. 235/2014, con cui erano riaperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, facendo affidamento sulla Legge 143/2004, presentava all'U.S.P. di Catania in data 16/5/2014 (quindi nel rispetto dei termini fissati dal richiamato dm 235/2014), l'apposito modulo di domanda compilato per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Con la pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento del Personale Docente della Scuola d'istruzione secondaria la prof.ssa Timpanaro era costretta a registrare la propria esclusione dalla graduatoria ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, per intervenuta cancellazione: del che lamentava l'illegittimità, alla luce della norma di cui al comma 1 bis dell'art. 1 della Legge n°143 del 4/06/2004, recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti, dopo aver precisato che *"...la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi..."*, dispone con chiarezza che *"...a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine (quello per l'invio della domanda di aggiornamento, ndr), è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione..."*.

Il predetto contegno veniva contestato dalla ricorrente che ne lamentava l'illegittimità con ricorso rivolto a questo Tribunale ed iscritto al n.ro RG 3502/2016.

Il ricorso precitato, veniva **accolto** con Sentenza n.ro 1956/2018, emessa dal G.L. del Tribunale di Catania, Dott.ssa V. Scardillo e con riconoscimento del



diritto della docente al proprio reinserimento nelle GAE a far data dal loro aggiornamento per il triennio 2014/17 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.

La stessa è oggi cosa giudicata. Ed a seguito della stessa la ricorrente risulta reinserita in GAE a pieno titolo.

Nelle more dei fatti di causa, tuttavia, interveniva la L.107/2015² (cd. buona scuola) che introduceva un Piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (art. 1, comma 96 e 98), destinato all'assunzione a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami [...] per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;*

b) *i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.*

Occorre precisare che, il docente inserito in G.A.E, come nel caso in specie, poteva aderire alla suddetta procedura di reclutamento straordinario di cui alla citata legge 107/2015, compilando il modulo di domanda da presentare "esclusivamente" tramite il portale "istanze online" del sistema informatico predisposto dal MIUR.

² Che già al comma 95 aveva previsto che: "Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria".



Sennonché, l'accesso alla piattaforma di *istanze on line* nell'area dedicata alla funzione delle GAE per l'inoltro della domanda di reclutamento straordinario **era**, alla ricorrente, **precluso** a causa della precedente esclusione dalle Gae, non ancora rimossa alla data del luglio 2015.

Per tale ragione, la stessa non ha potuto, per causa a sé non imputabile, presentare la domanda online.

Più esattamente, ai fini della proposizione delle domande di reclutamento straordinario, il MIUR, rendeva pubblica sul proprio sito web apposita guida (che si allega al presente ricorso cfr. all. n.3), con cui illustrava il funzionamento della piattaforma esclusivamente digitale³, ovvero del portale di "istanze on line", dedicato alla compilazione delle domande di reclutamento straordinario.

Mediante il c.d. sistema Polis gli aspiranti docenti potevano presentare la domanda online per partecipare alle Fasi B e C del piano assunzionale straordinario. Per usufruirne occorreva accedere all'apposita sezione, disponibile sul sito www.istruzione.it e procedere fino alla sezione "Presentazione Istanze on line"; inserire username e password; selezionare l'istanza che si voleva presentare ed iniziare la compilazione della domanda di assunzione.

In questa sezione, il sistema riconosceva automaticamente chi compilava l'istanza⁴, traendo in automatico le informazioni già presenti nel sistema, quali le graduatorie di relativa abilitazione, il punteggio, le precedenza eventualmente possedute etc. etc.

Qualora l'utente fosse stato in possesso di tutti i requisiti richiesti, ai fini della presentazione dell'istanza, il sistema procedeva all'apertura di finestre progressive.

Diversamente, invece, se l'aspirante non aveva diritto a partecipare – per quanto noto, si ribadisce, esclusivamente alle informazioni rilevate automaticamente dal sistema digitale – si apriva una maschera contenente il seguente messaggio: "L'utente non ha diritto a presentare la domanda in quanto non appartenente alle categorie previste dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 ossia i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso DDG

³ Si ricorda che, a mente del Codice dell'Amministrazione digitale, lo strumento informatico ancorché preferito non può rappresentare l'unico strumento di relazione cittadino/amministrazione.

⁴ E ciò vale per tutte le funzioni, tanto per il personale docente, di ruolo o precario che sia, quanto per le altre categorie di personale, tutte registrate all'anagrafe SIDI del Ministero e riconosciuti tramite il CF.



82/2012 e i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento".

Tale arresto invalicabile del sistema precludeva ogni possibile e valido inoltro della prescritta domanda alla ricorrente.

E' unicamente questa la ragione che non ha permesso al sistema digitale di reperire il diritto legittimamente acquisito e consolidato della ricorrente.

In questa sede s'intende, dunque, conclusivamente evidenziare che la causa del disconoscimento da parte del Polis del diritto della ricorrente a partecipare al Piano Straordinario di assunzioni e quindi dello stesso diritto al reclutamento in ruolo non è attribuibile alla effettiva carenza dei requisiti in capo alla Timpanaro, quanto piuttosto al contegno del MIUR che ha negato il diritto al reinserimento in graduatoria; costretto la ricorrente sul terreno giudiziale e, malgrado la pendenza, non ha adottato alcuna cautela volta a evitare l'originarsi di ulteriori pregiudizi in capo alla ricorrente dovuti ancora al medesimo - illegittimo - agire amministrativo concretatosi nel mancato reinserimento in GAE 2014/17 della prof.ssa Lidia Timpanaro.

Contrariamente, vi è prova certa, per come si dirà, che se l'Amministrazione avesse adottato le dovute cautele, ovvero - ancora più a monte - evitato l'illegittimo diniego al chiesto reinserimento in GAE della ricorrente, questa avrebbe, senza dubbio alcuno, potuto presentare l'istanza di assunzione con l'ordinaria modalità prescritta dal sopraccennato D.M. e, altrettanto senza dubbio alcuno, essere reclutata a t.i.

Per non mancar di difese, si vuole anche sottolineare come non fosse neanche ipotizzabile per la ricorrente una presentazione della summenzionata domanda in formato diverso da quello digitale imposto dal MIUR (magari, cartaceo), atteso che la stessa si era già imbattuta in diniego opposto dall'Amministrazione al recapito di domande con forme diverse dalla sola modalità telematica prescritta.

Ciò accadeva quando la stessa docente, in occasione della presentazione della domanda di reinserimento, scontrandosi col medesimo blocco digitale, presentava l'istanza su supporto cartaceo ricevendo la risposta standardizzata per cui l'istanza andava presentata **esclusivamente con modalità web e che pertanto essa non potrà essere presa in considerazione.**

Non potendo presentare alcuna domanda, in nessuna modalità, la docente non veniva assunta in alcuna considerazione e perdeva l'opportunità (certa,



come si dirà) di immissione in ruolo: malgrado il diritto al reinserimento; la portata retroattiva della Sentenza resa da questo Tribunale; la datazione al triennio 2014/17 del pronunciato reinserimento, nessuna possibilità di partecipazione al predetto piano straordinario è stata concessa alla ricorrente, con discendente sua mancata immissione in ruolo e pregiudizio economico e giuridico patito.

IN DIRITTO

1. SUGLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA RESA FRA LE PARTI

Il principio della retroattività degli effetti della Sentenza è uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico, al quale la sola eccezione è prevista per le sentenze costitutive ex art.2908 del Codice Civile.

La pronuncia datata 9/5/2018 emessa dal Tribunale di Catania, ha statuito il pieno diritto al reinserimento della ricorrente in GAE 2014/17, con dovere dell'Amministrazione di recepire il contenuto della domanda amministrativa all'uopo rivolta dalla ricorrente in data 16.05.2014, da cui avrebbe dovuto trovare decorrenza il reinserimento predetto.

La sua portata, quindi, già idonea a retroagire alla formazione delle graduatorie del triennio 2014/17 si corrobora anche per la circostanza che il *petitum* della ricorrente è stato integralmente accolto, sicché, per il principio di corrispondenza fra chiesto e giudicato, non può esservi dubbio in ordine alle conseguenze in diritto che se ne originano.

Peraltro, l'adempimento reso alla Sentenza assume rilievo per comprendere come l'Amministrazione, ancorché abbia recepito il *dictum* giudiziale, non abbia predisposto sul terreno delle conseguenze giuridiche l'inserimento dello stesso nella lista fra i docenti che potevano ambire al reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015.

2. SULLE CONSEGUENZE IN PUNTO DI MANCATO RECLUTAMENTO

Appare ora opportuno accennare, per quanto di interesse, alle novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che, come si diceva in premessa, ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle



preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C), in relazione alle quali ha poi disciplinato la mobilità straordinaria dei docenti.

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale Piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in:

- docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 82/2012;
- docenti inseriti nelle GAE, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR.

Dunque, è chiaro come il predetto reclutamento traeva comunque origine dai due canali "canonici" di assunzione, ossia per il 50% dalle graduatorie di merito del concorso e per il restante 50% dalle Graduatorie ad esaurimento, nelle quali la ricorrente avrebbe dovuto permanere a far data dal 16/05/2014.

In applicazione di tale distinzione per fasi d'assunzione prevista dalla Legge è comunque agevole risalire alla prova del danno subito dalla ricorrente, atteso che risultano reclutati in ruolo, proprio grazie alla legge 107/2015 altri aspiranti, titolari di posizioni/punteggi in GAE inferiori a quello già posseduto dalla prof.ssa Lidia Timpanaro e con cui la ricorrente è stata reinserita (16 punti), sicché è documentabile per la ricorrente, la perdita della chance occupazionale non avendo potuto concorrere, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione.

L'estratto della graduatoria di riferimento (A019-Catania-2014/17) mostra, a titolo esemplificativo, le posizioni dei docenti TOMARCHIO M.L., LICCIARDELLO D., GATTO C. e CAPONNETTO A.A., la cui disamina comparativa è di centrale interesse per la vicenda che ci occupa: si tratta di docenti con minor punteggio della ricorrente, sicché la prova offerta circa il loro intervenuto reclutamento in ruolo per effetto della L.107/2015 chiarisce sul terreno squisitamente probatorio la piena fondatezza del diritto in questa sede invocato.



Si riporta qui di seguito la disamina delle sorti dei predetti docenti, tutti assunti in fase C della L.107/2015:

Grad.A019	Posiz. 212	n. 17/07/1970	TOMARCHIO
Catania	Punti 13	TMRMLT70L5C351W	Maria Letizia
Grad.A019	Posiz.213	n.23/03/1972	LICCIARDELLO
Catania	Punti 13	LCCDNC72C63C351J	Domenica
Grad.A019	Posiz. 214	n.02/081972	GATTO
Catania	Punti 13	GTTTCRN72M42L063M	Caterina
Grad.A019	Posiz. 216	10/10/1965	CAPONNETTO
Catania	punti 12	CPNGNT65R50C351D	Agata Antonia

Ed è palese come la ricorrente, dotata di maggior punteggio, ma priva della possibilità di reclutamento a causa del tardivo reinserimento in GAE, sia stata privata del diritto al reclutamento in ruolo, in quanto posta nell'impossibilità di produrre utile domanda di partecipazione al Piano Straordinario di Reclutamento.

Non può e non deve passare inosservato come la controparte contrattuale, il MIUR, non abbia rispettato, nell'esecuzione del contratto con violazione dell'art.97 COST., i canoni di "buona fede" contrattuale scolpiti nel Codice Civile.

Il diritto al reinserimento era fissato in norma di rango primario e lo stesso era stato tempestivamente esercitato; inoltre la pendenza del giudizio era ben nota al datore di lavoro: si tratta, invero, di un contenzioso "torrenziale", quello relativo al cd. 'reinserimento dei depennati' nelle GAE, che ha visto soccombente il Ministero in ogni latitudine del Paese, con orientamento pressoché consolidato di tutta la giurisprudenza di merito.

Sino alla parola fine posta dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. Lav. con Sentenza n. 28250 del 27/11/2017 menzionata dallo stesso Tribunale di Catania in seno alle proprie decisioni.

Il MIUR, in sostanza non si è mai adeguato alla lettera della legge (comma 1 bis dell'art. 1 della Legge n°143 del 4/06/2004), costringendo i docenti nelle medesime condizioni della ricorrente alla tutela del buon diritto al corretto reinserimento⁵ e quindi al corretto reclutamento.

Questo è quanto è accaduto anche con la ricorrente.

5 Non è un caso che, finalmente, solo con Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019 [Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo triennio 2019-2022] il MIUR abbia per la prima volta dalla modifica ordinamentale 2007 consentito tale reinserimento, piegandosi al dicum della Corte di Cassazione.



Ma il MIUR, ben conscio della pendenza del giudizio e dell'esito certo che lo stesso avrebbe avuto, non ha inteso né durante, né dopo il giudizio stesso, adottare alcuna cautela affinché la posizione giuridica della ricorrente permanesse integra.

Così, la tardiva attuazione dei provvedimenti necessari all'effettivo reinserimento in punto di reclutamento straordinario ex L.107/2015, ha impedito alla ricorrente di concorrere ad armi pari con i colleghi all'atto del citato reclutamento, frustrando il diritto al lavoro stabile.

È certamente contrario al principio di correttezza e buona fede che precede l'instaurazione del contratto e che ne presidia l'esecuzione il complessivo comportamento del MIUR descritto qui.

Il tutto va anche letto, inevitabilmente, alla luce della peculiarità del caso concreto qui oggetto d'interesse: alla ricorrente è stata preclusa qualunque possibilità di inoltrare la domanda di assunzione, anche durante la pendenza del giudizio certamente nota a controparte, non potendo né mediante inoltro ordinario -online-, né straordinario -invio cartaceo-, spedire la domanda di assunzione: nulla avrebbe impedito al Ministero di operare cautelativamente un'assunzione od un congelamento del posto per non dover subire oggi le conseguenze della propria inerzia.

Giova certamente ricordare che il Codice dell'amministrazione digitale, se da un lato prevede lo strumento telematico nei rapporti delle pubbliche amministrazioni tra loro e tra privati e amministrazioni, dall'altro **non pone alcun obbligo del ricorso alla via telematica per la presentazione delle istanze alla P.A.**, strumento che viene (ragionevolmente) proposto come una modalità agevolativa nel rapporto tra la stessa ed il cittadino, e non come mezzo obbligatorio.

Ed infatti, il Codice in questione si limita a prevedere il diritto dei cittadini a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e l'equipollenza della trasmissione in via digitale di istanze e documenti a quella in cartaceo (V. artt. 3, 8 e 45), stabilendo che lo Stato *"promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni."*, e che le pubbliche amministrazioni *"favoriscono ogni forma*



di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini³, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.” (v. art. 9).

In altre parole, l'uso della tecnologia digitale si affianca, ma non si pone in modo rigidamente alternativo e oppositivo agli strumenti tradizionali (cartaceo, con consegna manuale o a mezzo del servizio postale).

Ove poi si consideri che per comune esperienza il sistema telematico, se di solito agevola i rapporti con gli uffici delle PP. AA., altre volte può comportare delle oggettive difficoltà nei cittadini - non obbligati per legge ad essere esperti informatici né a munirsi di un computer munito di connessione Internet, in disparte le possibili disfunzioni del sistema informatico in sé e di quello delle pubbliche amministrazioni in particolare - appare di tutta evidenza che l'obbligo imposto tanto dal piano di reclutamento straordinario nel 2015, quanto dal D.M. n. 235/2014 che impedì alla Alaimo il reinserimento, di avvalersi della modalità telematica, a pena di esclusione, per la presentazione delle domande di cui trattasi è *ictu oculi* illegittimo, poiché idoneo ad aggravare - in concreto - il procedimento a carico degli utenti, in violazione dell'art.1, comma 2, della legge n.241/1990 ed in contrasto con le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, dalle quali si evince la possibilità e non l'obbligo del cittadino di ricorrere a tale modalità per l'accesso ai servizi della P.A.

E' ampiamente configurabile anche una violazione dell'art.97 della Costituzione, che sancisce ed impone i principi dell'imparzialità dell'agire amministrativo ed il buon andamento che in questo caso sarebbe un buon agire, in quanto il reclutamento in base al punteggio della ricorrente Alaimo A. avrebbe garantito il rispetto del merito che dovrebbe informare l'attività della P.A. in punto assunzionale per come scolpito dal D.Lgs.165/2001, art.35.

Il danno subito dalla ricorrente non può non essere letto anche in tale ottica. Per completezza, si vuole infine evidenziare come in identiche fattispecie non manchino gli arresti giurisprudenziali che correttamente hanno accolto le domande come quelle fatte valere in questa sede dal ricorrente: cfr. Tribunale Lav. Monza Sent.738/2017; Tribunale Lav. Messina Sent.36/2019, Tribunale Lav. Vibo Valentia Sent.272/2018.



-----○○○◇○○○-----

Per tutto quanto sopra esposto,

SI CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis ed esperiti tutti gli incombenti di rito, accertato il diritto di Timpanaro Lidia ad essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'a.s. 2015/2016 del piano di assunzione varato con L. n. 107/2015 nonché la sua utile collocazione in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 nella scuola secondaria di II grado, nella provincia di Catania,

DICHIARI

- il diritto della ricorrente all'assunzione in ruolo, con decorrenza a far data dall'1/9/2015, condannando, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, l'Amministrazione alla predetta assunzione, disponendo altresì l'ordine di stipula del contratto individuale di lavoro con la citata decorrenza agli effetti giuridici ed economici, ivi compreso il diritto alle retribuzioni medio tempore non corrisposte alla ricorrente, delle quali si chiede espressa pronuncia di condanna, secondo le tabelle contrattuali vigenti, oltre accessori come per Legge;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari della procedura per averne dato ingiustamente causa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente lite ha valore indeterminato ed il C.U. è versato in misura di legge (€ 259/00).

Si fa riserva di ogni altro dedurre e documentare anche all'esito delle avversarie difese.

Ai fini istruttori, ove contestate le risultanze documentali dalle quali, invero, si evince chiaramente come docenti peggio graduati della ricorrente siano stati assunti in ruolo per effetto del Piano straordinario di assunzioni, si chiede ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle Amministrazioni resistenti sui seguenti articolati:

1) Vero o no che le docenti TOMARCHIO Maria Letizia, LICCIARDELLO Domenica, GATTO Caterina e CAPONNETTO Agata Antonia, infra generalizzate, sono state assunte con decorrenza giuridica 1/9/2015 nell'ambito del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015?



2) Vero o no che il reclutamento delle predette docenti è avvenuto a scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di Catania per la classe ex A019, oggi A046, dove le stesse erano collocate con p.13 le sig.re TOMARCHIO, LICCIARDELLO e GATTO e con punti 12 la sig.ra CAPONNETTO? Occorrendo disporsi sui medesimi articolati prova per testi con escussione delle docenti TOMARCHIO Maria Letizia, LICCIARDELLO Domenica, GATTO Caterina e CAPONNETTO Agata Antonia, tutte domiciliate in Catania. Con riserva tuttavia di prova contraria, all'esito delle avverse difese.

Si producono i seguenti documenti:

1. Sentenza n. 1956/2018 del Tribunale di Catania, II Sez. Civile-Lavoro;
2. Provvedimento di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento;
3. Guida alla compilazione della domanda online ex L.107/2015;
4. Graduatoria Catania stralcio classe di concorso A019, a.s. 2014/2017;
5. Schede SIDI docenti peggio graduati con evidenza del dato relativo al loro reclutamento ex L.107/2015;
6. Scheda Sidi della ricorrente;
7. CCNL Scuola vigente;
8. Giurisprudenza conforme.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Catania, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

